

# L'espletamento di un diritto ridotto a pratica da postribolo

di Cesare Burdese

*"Solo chi conosce la prigione può realmente capire quale bene prezioso, inestimabile siano i colloqui per i detenuti e per i loro familiari (...) e come direbbe il poeta, sono l'ombra di un sogno sfuggente e lontano, una favola breve troppo presto finita."*

(Nicolò Amato  
già Presidente  
dell'Amministrazione penitenziaria)

Sono dinnanzi a due documenti istituzionali, di diversa natura ma accomunati da un unico tema: lo svolgimento dei *colloqui intimi*, anche a carattere sessuale, tra il detenuto con la persona convivente non detenuta, senza che sia imposto il controllo a vista da parte del personale di custodia.

La Corte Costituzionale (*d'ora in poi* C.cost.), nella sentenza n.10 del 26/01/2024, pubblicata in G. U. il 31/01/2024 al n. 5 (*d'ora in poi* Sentenza), ha qualificato i *colloqui intimi* come un vero e proprio diritto soggettivo riconosciuto al detenuto.

Il primo documento è la Sentenza, con la quale la C.cost. ha dichiarato illegittimo costituzionalmente l'art. 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354 che stabilisce durante i colloqui **il controllo a vista e non auditivo del personale di custodia**;

Il secondo è la lettera circolare datata 11 aprile 2025, del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (DAP), avente per oggetto: "Sentenza n. 10/2024 della Corte costituzionale e l'affettività in carcere. Prime linee guida per i Signori Provveditori, i Direttori e i Comandanti di Reparto". (*d'ora in poi* Circolare)

Mi accingo a formulare una valutazione critica in merito ai contenuti della Circolare, che giudico fornisca una risposta riduttiva riguardo la connotazione che la Sentenza ha dato alla consistenza dei *colloqui intimi*, anche per la tipologia dei locali concepiti.

La Circolare prevede "*locali dotati di una camera arredata con un letto e con annessi servizi igienici*" (*d'ora in poi* Locali).

La mancanza di uno schema grafico planimetrico illustrativo e l'assenza di indicazioni circa eventuali ulteriori dotazioni spaziali (al chiuso ed all'aperto), arredi e attrezzature di uso domestico, lascia supporre che i Locali siano una camera

arredata con un letto matrimoniale e dotata di servizio igienico, peraltro ignorando la consistenza e la tipologia dei sanitari.

In questo modo verrebbero disattesi i numerosi testi sovranazionali, così, in particolare, la raccomandazione n. 1340 (1997), sugli effetti della detenzione sul piano familiare e sociale, adottata dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa il 22 settembre 1997 (punto 6.6.), e la raccomandazione n. 2003/2188 (INI), sui diritti dei detenuti nell'Unione europea, adottata dal Parlamento europeo il 9 marzo 2004 (punto 1, lettera c), che indicano nella predisposizione di luoghi appropriati una condizione basilare per l'esercizio dell'affettività intramuraria del detenuto.

Non sembra infatti il requisito di appropriatezza appartenere ai Locali , contrariamente alla soluzione indicata dalla Sentenza.

In essa si fa esplicito riferimento all'ipotesi che *“le visite a tutela dell'affettività si svolgano in unità abitative appositamente attrezzate all'interno degli istituti, organizzate per consentire la preparazione e la consumazione di pasti e riprodurre, per quanto possibile, un ambiente di tipo domestico”*.

La definizione *“unità abitativa”* lascia intendere un luogo assimilabile per lo meno ad un monocale che, come definito dalla norma edilizia, si compone di soggiorno/letto, angolo cottura e servizio igienico, funzionale ad una permanenza come da Sentenza.

Peraltro, una parodia in qualche modo dell'*“unità abitativa”*, da tempo è presente in alcuni nostri Istituti penitenziari, in forza del DPR 30 giugno 2000 n. 230 che all' Art. 61 recita: *(...) il direttore dell'istituto può: a) concedere colloqui oltre quelli previsti dall'art. 37; b) autorizzare la visita da parte delle persone ammesse ai colloqui, con il permesso di trascorrere parte della giornata insieme a loro in appositi locali o all'aperto e di consumare un pasto in compagnia (...)*.

Un ulteriore dispositivo normativo in essere che disciplina in particolare la possibilità di consentire visite prolungate, fino a quattro al mese, con i congiunti o con le persone con cui sussiste un significativo legame affettivo, di una durata non inferiore alle quattro ore e non superiore alle sei ore, da svolgersi in unità abitative appositamente attrezzate all'interno degli istituti, è il Decreto legislativo

2 ottobre 2018 n.121 “Disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni”.

Un aspetto critico non secondario ma che unitamente alla soluzione spaziale adottata, sembrerebbe prefigurare l'idea di un incontro risolto con uno sbrigativo atto sessuale, è il limite temporale concesso al colloquio.

La Circolare puntualizza infatti che i *colloqui intimi* dovranno avere la durata massima di due ore, posto che essi rientrano nell'alveo giuridico dei colloqui ordinari ex artt. 18 O.P. e 37 R. E.

In questo tempo è ragionevole pensare che non possano essere espletate tutte le mansioni di un colloquio intimo che comprenda anche l'atto sessuale.

Ulteriori aspetti non chiariti nella Circolare sono il numero dei Locali in rapporto alla popolazione detenuta presente in ogni singolo Istituto penitenziario e la loro puntuale localizzazione, insieme alle dotazioni spaziali per il controllo degli ospiti e degli ospitanti.

Per quanto riguarda il reale fabbisogno spaziale riferito a ciascun Istituto penitenziario, la Circolare rimane generica, limitandosi a riportare dati ricavati da una ricognizione effettuata sul 2024 sui possibili fruitori del diritto ai “*colloqui intimi*”.

Il dato ipotetico riportato è che , a fine dicembre 2024, fossero almeno 16.912 i potenziali beneficiari del diritto ai colloqui riservati.

A fronte di 187 Istituti penitenziari in funzione, sulla base del dato fornito, il fabbisogno spaziale si quantificherebbe mediamente in circa 90 camere per ogni Istituto penitenziario.

La Circolare precisa che: “ *La mancanza di spazi sufficienti a soddisfare tutte le domande non può costituire ragione di rigetto della richiesta; è del tutto presumibile, tuttavia, che le richieste siano in numero superiore alla disponibilità dei locali dove poter effettuare i colloqui intimi. Per tale ragione, si ritiene opportuno individuare dei criteri di priorità, laddove si renda necessario operare una scelta*”.

Nella Circolare vengono illustrati i criteri secondo i quali la precedenza verrà accordata, cosa che lascia supporre una praticabilità molto limitata dell'espletamento del diritto in materia da parte dei detenuti.

Per quanto riguarda la collocazione la Circolare fa riferimento unicamente alla previsione di cui all'art. 18, comma 3, secondo periodo, O.P.: "*I locali destinati ai colloqui con i familiari favoriscono, ove possibile, una dimensione riservata del colloquio e sono collocati preferibilmente in prossimità dell'ingresso dell'istituto*" nonché all'art. 37, comma 5, terzo periodo, del D.P.R. 230/2000: "*La direzione può consentire, che, per speciali motivi, il colloquio si svolga in locale distinto*".

L'individuazione dei Locali, come esplicitato nella Sentenza, è in carico dei Provveditori, che presumibilmente si avvarranno dei Direttori.

Circa le risorse, le modalità ed i soggetti per le attività progettuali ed edificatorie al momento non è dato sapere.

Per concludere va sottolineato che a seguito della Sentenza, il 28 marzo 2024 è stato istituito presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – con il coinvolgimento di esperti di diversa preparazione e formazione professionale tra i quali un architetto docente universitario - il gruppo di studio multidisciplinare con lo scopo di definire le connotazioni giuridiche e le modalità con le quali garantire l'esecuzione della sentenza della Corte costituzionale.

Supponiamo che le linee guida della Circolare siano il frutto di quel gruppo di studi che nel corso della sua breve vita ha operato all'insegna del mistero.

Oggi che le linee guida sono state rese pubbliche con la Circolare, ancora di più, non si comprendono le ragioni per le quali i risultati progettuali del gruppo di studio continuano ad essere inaccessibili.

Sarebbe interessante comprendere le ragioni che hanno spinto alla scelta della camera da letto rispetto a ben altre soluzioni spaziali, più coerenti con le finalità indicate e ribadite in entrambi i documenti analizzati, così come conosciamo e abbiamo visitato all'estero.

Simpelveld (Nederland) 14 marzo 2025